



## **Regolamento relativo alla contribuzione studentesca a.a. 2020/2021**

Emanato con D.R. 718 del 30/07/2020.

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina per l'anno accademico 2020/2021 le modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti, anche in regime di tempo parziale, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi *post lauream* presso l'Università Politecnica delle Marche, nonché i criteri per l'attribuzione di eventuali esoneri e/o riduzioni.

L'Università Politecnica delle Marche si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche.

### **Art. 2 Composizione delle tasse e dei contributi**

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Imposta di bollo (€ 16,00)
- Tassa regionale per il diritto allo studio (€ 140,00)
- Contributo onnicomprensivo annuale variabile in funzione:
  - della situazione economica e della composizione del nucleo familiare dello studente risultante dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario
  - del corso di studi di afferenza.

Sono inoltre previsti eventuali contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.

### **Art. 3 Determinazione del contributo onnicomprensivo**

Il contributo onnicomprensivo (**CO**) dovuto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale è calcolato in base al valore personale dell'ISEE (**A**) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario secondo il seguente algoritmo e con le variabili descritte nelle tabelle sottostanti:

$$CO = [B + (A - C) * D] * E$$

Preliminarmente è attribuita una fascia individuata in base all'ISEE dello studente ricompreso tra il minimo e il massimo di ogni fascia.



Tabella 1

FASCIA	ISEE Minimo (C)	ISEE Massimo	Aliquota (D)	Contributo minimo della fascia (B)	Contributo massimo della fascia
F1	0	13000		240	240
F2	13000,01	30000	3,15%	240	776
F3	30000,01	40000	1,60%	776	936
F4	40000,01	50000	1,50%	936	1086
F5	50000,01	60000	1,40%	1086	1226
F6	60000,01	85000	1,30%	1226	1551
F7	85000,01	999999		1706	1706

Tabella 2

	Coefficiente corso (E)
ECONOMIA	1
AGRARIA	1,04
SCIENZE	1,04
MEDICINA PROFESSIONI SANITARIE	1,15
INGEGNERIA	1,18
corso di laurea MEDICINA E CHIRURGIA	1,59
corso di laurea ODONTOIATRIA E P.D.	2,3

Il valore del contributo onnicomprensivo è arrotondato all'Euro superiore.

#### **Art. 4 Contributo per studenti stranieri o con situazione economica all'estero**

Gli studenti stranieri provenienti da paesi appartenenti o non all'Unione Europea, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti italiani che detengono redditi e patrimoni all'estero, possono richiedere l'ISEE parificato esclusivamente ad uno dei CAF convenzionati con l'Ateneo.

Qualora i medesimi non presentino l'ISEE parificato sono tenuti al pagamento del contributo massimo adeguato al coefficiente di corso ad eccezione degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia ai quali:

- verrà attribuito convenzionalmente un ISEE pari a € 13.001, qualora abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi in via di sviluppo indicati annualmente dal Ministero degli Affari Esteri;
- verrà attribuito convenzionalmente un ISEE pari a € 24.000, qualora abbiano una cittadinanza diversa da quella dei Paesi in via di sviluppo.



### **Art. 5 Contributo studenti a tempo parziale**

Per gli studenti iscritti in regime part-time cioè per coloro che optano per una durata degli studi superiore alla durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo determinato secondo le modalità previste dall'Art. 3 è ridotto nella misura del 50% rispetto a coloro che si iscrivono a tempo pieno.

### **Art. 6 Contributi per interruzione**

Gli studenti che interrompono gli studi per un periodo inferiore a due anni accademici sono tenuti al pagamento di un contributo onnicomprensivo pari all'importo massimo previsto per la fascia 2 (F2) adeguato al coefficiente corso.

Qualora lo studente sia in possesso di un ISEE inferiore all'importo sopra determinato, il contributo dovuto sarà commisurato all'ISEE.

Se il periodo di interruzione degli studi è pari o superiore ai due anni accademici, gli studenti sono tenuti al pagamento di una "tassa di ricognizione" per ciascun anno di interruzione (il cui importo è indicato nell'Art. 21), oltre alle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico di ripresa degli studi.

### **Art. 7 Modalità e tempistica per la presentazione dell'ISEE**

Per la determinazione del contributo onnicomprensivo, coloro che si immatricolano devono accedere alla propria area riservata Esse 3 WEB, dal giorno di apertura delle immatricolazioni fino al 5 novembre 2020, e seguire la procedura guidata con la quale rilasciano il consenso per autorizzare l'Università ad acquisire direttamente l'indicatore ISEE dalla banca dati dell'INPS. Entro la medesima scadenza (5 novembre 2020) gli studenti devono aver richiesto l'ISEE valido per il diritto allo studio. Oltre tale termine sarà applicata la mora prevista all'Art. 20. Tale consenso ha valore per l'intero percorso universitario, salvo apposita revoca da rendere all'interno dell'area riservata.

Qualora lo studente non rilasci il consenso all'Università per l'acquisizione dell'ISEE dalla banca dati INPS, il contributo onnicomprensivo dovuto corrisponde al contributo massimo adeguato al coefficiente di corso.

L'indicatore ISEE per la determinazione del contributo onnicomprensivo è solo quello valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, privo di omissioni e/o difformità.

Entro la medesima scadenza (5 novembre 2020) gli studenti sono tenuti a richiedere tutti quei benefici previsti dal presente Regolamento e concessi solo su esplicita richiesta, quali l'esonero dal contributo onnicomprensivo per i Care leavers (art. 10), la riduzione per fratello iscritto/studente orfano (artt. 12.2, 12.3, 12.4), la riduzione legata all'emergenza del Covid-19 (art. 12.5) e l'attribuzione della contribuzione minima (art. 13), tramite l'apposita domanda di riduzioni/esoneri.

Gli studenti potranno prendere visione della determinazione della contribuzione dovuta nella propria area riservata e sarà concesso loro un termine di 15 giorni per eventuali segnalazioni.



### **Art. 8 Modalità e termini di pagamento**

Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in tre rate.

L'importo della prima rata è definito in € 156,00 (di cui € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio e € 16,00 di imposta di bollo).

Tale importo deve essere corrisposto all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anni successivi al primo. La scadenza della prima rata è fissata al 5 novembre 2020.

Per l'immatricolazione ai corsi ad accesso programmato la prima rata deve essere corrisposta nei termini indicati dai singoli bandi per l'ammissione a tali corsi.

La seconda e la terza rata, di pari importo, devono essere corrisposte rispettivamente entro il 14 dicembre 2020 e il 31 maggio 2021.

Qualora la seconda rata sia inferiore a € 20,00, tale importo confluirà nella terza rata.

I pagamenti effettuati oltre i termini suddetti saranno soggetti alla mora ai sensi dell'Art. 20.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PagoPA.

### **Art. 9 Esoneri**

#### *1. Beneficiari e idonei alla borsa di studio regionale (ex del D.lgs 68/2012)*

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, determinato ai sensi dell'Art. 3 e dalla tassa regionale per il diritto allo studio, gli studenti che si immatricolano o che si iscrivono ad anni successivi al primo, beneficiari o idonei alla borsa di studio regionale (ERDIS).

#### *2. No tax area (Legge 232/2016)*

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo determinato ai sensi dell'Art. 3 e pertanto sono tenuti solo al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale gli studenti:

- iscritti all'Ateneo al primo anno accademico con ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00;
- iscritti ad anni successivi al primo appartenenti a un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a € 20.000,00 che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
  - a) sono iscritti all'Università Politecnica delle Marche da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
  - b) nel caso di iscrizione al secondo abbiano conseguito entro il 10 agosto del primo anno almeno 10 crediti formativi universitari, nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Per gli studenti a tempo parziale i crediti necessari sono ridotti rispettivamente a 5 e a 12.



Per gli iscritti al 3° anno del corso di studi in Medicina e Chirurgia è sufficiente che abbiano acquisito 18 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

### 3. Altri esoneri

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale e pertanto sono tenuti solo al pagamento dell'imposta di bollo gli studenti:

- a) disabili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 104/1992, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, come previsto dall'art 9 comma 2 del D.lgs 68/2012. Tale beneficio è concesso per un periodo massimo non superiore al triplo della durata legale del corso di studio per ciascun livello.

Sono altresì esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo e pertanto sono tenuti solo al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale i seguenti studenti:

- b) beneficiari di borsa di studio del Governo italiano (c.d. Borsisti MAECI) nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni successivi al primo l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. Il beneficio dell'esonero compete esclusivamente per un periodo pari alla durata legale del corso più uno.
- c) beneficiari di protezione internazionale (D. Lgs 19/11/2007 n. 251), previa presentazione di documentazione attestante tale condizione.
- d) immatricolati, per la prima volta all'Ateneo, al primo anno di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con la votazione di 100 e lode in qualsiasi istituto del territorio nazionale.
- e) immatricolati, per la prima volta all'Ateneo, al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale che hanno conseguito il diploma di laurea di primo livello con la votazione di 110 e lode in un qualsiasi Ateneo del territorio nazionale.

### Esoneri per merito

- f) studenti che abbiano acquisito alla data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, il numero massimo dei crediti conseguibili alla medesima data con una media non inferiore al requisito minimo richiesto per l'accesso al beneficio riferito a ciascun corso di studio. Per tali studenti, particolarmente meritevoli, l'intervento sarà graduato a seconda della media conseguita su 5 fasce percentili, di pari ampiezza, garantendo l'esonero minimo del 20% dell'importo del contributo onnicomprensivo determinato ai sensi dell'Art. 3.
- g) studenti iscritti ai corsi di laurea triennale di interesse nazionale o comunitario (Ingegneria civile ed ambientale, Ingegneria elettronica, Ingegneria biomedica, Ingegneria informatica e dell'automazione, Ingegneria meccanica, Ingegneria gestionale), meritevoli secondo la definizione che segue: "Studente meritevole, ovvero studente che abbia acquisito alla data del 10 agosto precedente la relativa



iscrizione, l'80% del numero massimo dei crediti conseguibili alla medesima data con una media non inferiore al requisito minimo richiesto per l'accesso al beneficio". L'intervento sarà graduato a seconda della media conseguita su 5 fasce percentili, di pari ampiezza, garantendo l'esonero minimo del 20% dell'importo del contributo onnicomprensivo determinato ai sensi dell'Art. 3. La precitata percentuale dell'80% sarà oggetto di eventuale revisione, in riduzione o aumento fino alla capienza massima del finanziamento ministeriale acquisito.

In entrambi i casi i requisiti di merito necessari per la concessione dei benefici previsti sono valutati con riferimento alla "Tabella di Merito" (Allegato D).

L'anno di riferimento, riportato nella Tabella suindicata, coincide con l'anno d'ingresso in Ateneo; fatta eccezione per gli studenti già iscritti ad altro corso, che possono accedere a tale esonero solo dopo aver rinunciato, per una sola volta, alla carriera precedente. Per questi ultimi, l'anno di riferimento coincide con l'anno d'inizio dell'attuale carriera.

Ulteriori esoneri potranno essere altresì concessi sulla base di specifici accordi.

Qualora vi siano più condizioni di esonero, prevale la condizione più favorevole allo studente.

#### **Art. 10 Esonero dal contributo onnicomprensivo per i *Care leavers***

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo e pertanto sono tenuti solo al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale, i *Care leavers*, coloro che, ai sensi della L.205/2017, "al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria" iscritti all'Ateneo al primo anno accademico. Nel caso di iscrizione ad anni successivi al primo, per un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, l'esonero è concesso solo agli studenti in possesso dei requisiti di merito previsti all'art. 9.2.b.

#### **Art. 11 Riduzione del contributo onnicomprensivo (Legge 232/2016)**

1. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 20.000,00 e € 30.000,00 e che soddisfano i seguenti requisiti:
  - A. sono iscritti all'Università Politecnica delle Marche da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
  - B. nel caso di iscrizione al secondo abbiano conseguito entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti a tempo parziale i crediti necessari sono ridotti rispettivamente a 5 e a 12. Per gli iscritti al 3°anno del corso di studi in Medicina e Chirurgia è sufficiente che abbiano acquisito 18 crediti formativi



nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione;

il contributo onnicomprensivo non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00.

Tale importo per l'a.a. 2020/2021 sarà ulteriormente ridotto secondo l'Allegato C.

2. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a € 30.000,00 e che soddisfano il requisito di cui alla lettera B), ma non quello di cui alla lettera A), il contributo non può superare quello determinato dal penultimo periodo del comma precedente aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200.

### **Art. 12 Riduzione del contributo onnicomprensivo per determinate categorie di studenti**

Sono previste le seguenti riduzioni:

1. 50 % del contributo onnicomprensivo, determinato ai sensi dell'Art. 3 ed esonero dalla tassa regionale per gli studenti iscritti al primo fuori corso, beneficiari o idonei alla borsa di studio regionale semestrale (ERDIS).
2. 10% del contributo a studenti che, appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano contemporaneamente iscritti con altri fratelli o sorelle presso l'Università Politecnica delle Marche a corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico. Tale beneficio è concesso anche agli ascendenti, in presenza di una contemporanea iscrizione presso la suddetta università ad un qualsiasi corso di studio.
3. 5% del contributo a studenti che, appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano contemporaneamente iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico, con altri fratelli o sorelle, dei quali uno solo iscritto presso l'Università Politecnica delle Marche e gli altri presso una delle seguenti Università marchigiane, con le quali l'Ateneo ha stipulato specifico accordo: Università di Macerata, Università di Camerino e Università degli studi di Urbino "Carlo Bo". Tale beneficio è concesso anche agli ascendenti dello studente che siano iscritti presso una delle altre sedi universitarie marchigiane.
4. 10% a studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di un solo genitore perché l'altro deceduto (studente orfano).
5. Gli studenti che hanno avuto situazioni di disagio personale e/o economico, a seguito dell'emergenza legata al Covid-19, possono richiedere una riduzione del contributo onnicomprensivo, se in possesso di un ISEE inferiore a € 30.000 e in presenza di un'autodichiarazione che attesti tali difficoltà. L'attribuzione della riduzione verrà valutata dalla Commissione del Fondo Carlo Urbani.

Possono essere previsti ulteriori esoneri per fratelli iscritti presso altre sedi dietro specifici accordi o convenzioni con altri Atenei e a condizioni di reciprocità.

### **Art. 13 Attribuzione contribuzione minima**

Gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale che si trovino nelle situazioni di seguito descritte sono tenuti al pagamento, a prescindere dalla situazione economica, dell'importo minimo di contribuzione (€ 240) adeguato al coefficiente corso:



1. studenti che prestino servizio civile nazionale volontario di durata annuale senza che tale adempimento comporti l'interruzione degli studi (tale beneficio potrà essere concesso solo per un anno accademico, durante il quale il servizio civile ricade);
2. studentesse che si trovino in documentato stato di gravidanza senza che tale stato comporti l'interruzione degli studi (tale beneficio sarà concesso limitatamente all'anno di nascita del figlio, previa presentazione di certificato medico);
3. studenti che si trovino in situazioni di infermità gravi e prolungate debitamente certificate senza che tali situazioni provochino l'interruzione degli studi (l'intervento sarà limitato al solo anno o ai soli anni in cui persistono le infermità, previa presentazione di certificato medico);
4. studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66% e superiore al 45%. In tal caso l'intervento è limitato ad una durata massima del beneficio non superiore al triplo della durata legale del corso di studio per ciascun livello;
5. studenti lavoratori e studenti fiscalmente a carico, con almeno un genitore in stato di disoccupazione o in mobilità, in cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga. Tale stato deve persistere per almeno sei mesi - anche non continuativi - nell'arco dei dodici mesi precedenti il termine ultimo di presentazione dell'ISEE e deve essere comprovato tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
6. studenti colpiti da calamità naturale: per la valutazione della significatività del danno sia per tipologia che per grado viene delegato il Rettore che esaminerà caso per caso;
7. *Caregivers*, ovvero studenti che dimostrano, con idonea documentazione, di accudire quotidianamente un familiare malato (coniuge oppure familiare o affine entro il secondo grado) in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.

I benefici previsti dai punti 5, 6 e 7 sono concessi a coloro che possiedono un ISEE non superiore al limite massimo di € 30.000.

#### **Art. 14 Studenti laureandi - Rimborso tasse**

Gli studenti laureandi, che rinnovino l'iscrizione, hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccesso rispetto alla contribuzione minima a condizione che soddisfino entrambi i requisiti:

- acquisizione di tutti i CFU per l'ammissione all'esame finale entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento;
- superamento dell'esame finale entro la prima sessione utile dell'anno accademico dell'ultima iscrizione.

#### **Art. 15 Revoche benefici e esoneri**

L'Università procederà alla revoca dei benefici ottenuti, qualora, dai controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dagli studenti, risultino difformità.

I beneficiari di borsa di studio ERDIS, iscritti ad anni successivi al primo, che rinuncino o perdano a qualsiasi titolo il diritto alla concessione di tale borsa e gli immatricolati al





primo anno che rinuncino alla borsa, a seguito di provvedimento di revoca emanato dall'ERDIS stesso, sono tenuti al pagamento della tassa regionale e del contributo onnicomprensivo ai sensi dell'Art. 3.

I beneficiari di borsa di studio ERDIS immatricolati al primo anno che decadono dalla concessione di tale borsa, a seguito di provvedimento di revoca emanato dall'ERDIS stesso, sono tenuti al pagamento della tassa regionale e del 50% del contributo onnicomprensivo ai sensi dell'Art. 3.

#### **Art. 16 Modalità di rimborso**

Nel caso si debba procedere al rimborso dei contributi, questo sarà effettuato esclusivamente con accredito:

- su conto corrente intestato allo studente (o cointestato);
- su carta prepagata Genius Card, sottoscrivibile gratuitamente presso Unicredit dagli studenti iscritti all'Ateneo di età non superiore a 30 anni (per gli studenti di età superiore è previsto un canone mensile di € 1,00) o su qualsiasi altra carta prepagata intestata allo studente (a cui sia associato un IBAN).

Gli studenti sono tenuti ad indicare nella propria area riservata le coordinate bancarie (codice IBAN) e a tenerle costantemente aggiornate sotto la propria responsabilità. L'Università non è in alcun modo responsabile per il mancato rimborso qualora lo stesso sia dipeso da una erronea indicazione dei dati di rimborso nella propria area riservata.

Non si procederà al rimborso di somme che non superino il limite di € 12,00 (limite stabilito dall'Art. 1, comma 137 della L. 23/12/2005 n. 266 per le imposte o addizionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed al quale si fa riferimento).

#### **Art. 17 Corsi di Dottorato di ricerca**

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo. Sono tenuti pertanto solo al pagamento dell'imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio.

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale e pertanto sono tenuti solo al pagamento dell'imposta di bollo gli studenti disabili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 104/1992, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, come previsto dall'art 9 comma 2 del D.lgs 68/2012.

#### **Art. 18 Scuole di Specializzazione**

Il contributo annuale dovuto dagli studenti iscritti alle scuole di specializzazione è pari a € 1.156,00, oltre al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.

Tale importo dovrà essere versato in due rate: la prima pari a € 396 all'atto dell'immatricolazione /non oltre la data di inizio dell'anno di formazione e la seconda pari a € 916 entro 6 mesi dalla decorrenza dell'anno di formazione.

Sono esonerati dal pagamento del contributo e della tassa regionale, pertanto sono tenuti al pagamento della sola imposta di bollo, i disabili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 104/1992, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, come previsto dall'art. 9 comma 2 del D.lgs 68/2012.



**Art. 19 Corsi di Perfezionamento e Master**

Il contributo dovuto dagli iscritti ai Master di I e II livello e ai Corsi di Perfezionamento è determinato dai singoli bandi.

**Art. 20 Maggiorazioni dovute per ritardo nei versamenti**

Lo studente che effettua in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una maggiorazione rispetto a quanto dovuto definita secondo l'Allegato A.

**Art. 21 Altri contributi**

Sono previsti ulteriori contributi per l'erogazione di servizi prestati su richiesta dello studente, definiti secondo l'Allegato B.

**Art. 22 Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa di riferimento vigente.



**Allegato A - Maggiorazioni dovute per ritardo nei versamenti**

<i>Descrizione contributo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
1. Mora di ritardata iscrizione	Imposta dovuta: - entro 60 giorni dalla scadenza - oltre 60 giorni dalla scadenza	€ 25,00 € 50,00
2. Mora di tardivo pagamento di seconda e terza rata	Imposta dovuta: - entro 60 giorni dalla scadenza - oltre 60 giorni dalla scadenza	€ 25,00 € 50,00
3. Mora ordinaria	Imposta dovuta: - per tutti i casi di ritardo nella presentazione di domande oltre il termine ordinario e comunque entro il termine del 22 dicembre (passaggio di corso, trasferimento ad altra Università, trasferimento in arrivo da altra Università) - per il ritardo nella presentazione della domanda di laurea e di abilitazione - per il ritardo nella presentazione o variazione piani di studio	€ 50,00
4. Mora straordinaria	Imposta dovuta: - per tutti i casi di ritardo nella presentazione di domande oltre il termine del 22 dicembre (passaggio di corso, trasferimento ad altra Università, trasferimento in arrivo da altra Università)	€ 100,00
5. Mora amministrativa	Mora per presentazione tardiva dell'ISEE: - entro 60 giorni dalla scadenza - oltre 60 giorni dalla scadenza	€ 25,00 € 50,00



**Allegato B - Altri contributi**

<i>Descrizione contributo</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
1. Tassa ricognizione		€ 200,00
2. Contributo per riconoscimento titolo accademico estero		€ 200,00
3. Contributo spese per il trasferimento		€ 150,00
4. Contributo spese postali spedizione in Italia (diploma o certificati) a richiesta dell'interessato		€ 13,00
5. Contributo spese postali spedizione all'estero (diploma o certificati) a richiesta dell'interessato		Importo minimo € 25,00
6. Contributo costo per duplicati pergamena di laurea, abilitazione etc.		€ 250,00
7. Contributo costo per ristampa nuova pergamena per correzione dati anagrafici presenti fin dall'origine		€ 250,00
8. Contributo costo per compilazione diploma di abilitazione		€ 50,00
9. Contributo costo per compilazione duplicato libretto/badge		€ 25,00
10. Contributo costo per ristampa pergamena a laureandi, specializzandi, dottorandi che non conseguono il titolo in prima seduta		€ 50,00
11. Contributo costo per attestato corsi di perfezionamento e diploma master		€ 50,00
12. Contributo esami di stato, previsto nell'ordinanza annuale (importo stabilito dalle sedi)	Agraria	€ 200,00
	Economia	€ 200,00
	Ingegneria	€ 200,00
	Medicina e Chirurgia	Corsi abilitanti professioni sanitarie € 200,00
		Corso Odontoiatria e Protesi Dentaria € 500,00
	Scienze	€ 200,00



13. Contributo spese per prova di ammissione corsi ad accesso programmato		€ 50,00
14. Contributo per tirocinio post-laurea del Corso di Medicina e Chirurgia		€ 200,00
15. Contributo per richiesta nulla osta trasferimento e cambio sede (corsi accesso programmato Medicina)		€ 50,00
16. Contributo spese prove di ammissione corsi di dottorato di ricerca		€ 30,00
17. Tassa e contributi per iscrizione a corsi singoli		€ 200,00
	Imposta di bollo corrente (marca da applicare sulla domanda)	€ 16,00
	Contributo per ogni credito	€ 15,00



**Allegato C - Riduzione graduale del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016**

L'importo massimo del contributo onnicomprensivo, nei casi previsti dall'art. 11, è ridotto gradualmente secondo il seguente algoritmo e con le variabili descritte nella tabella sottostante, dove  $x$  è il Reddito Equivalente (ISEE) dello studente:

- se  $i=1$  il Coefficiente di riduzione è 0,8
- se invece  $i=2,3,4$  e 5 si utilizza la formula:

$$a_{i-1} - [(x - X^{\text{MIN}}_i) * (a_{i-1} - a_i) / (X^{\text{MAX}}_i - X^{\text{MIN}}_i)]$$

Intervallo ISEE (i)	ISEE ( $X^{\text{min}}$ )	ISEE ( $X^{\text{max}}$ )	Coefficiente riduzione (A)
1 - 20.000 < X ≤ 22.000	20.000	22.000	0,8
2 - 22.000 < X ≤ 24.000	22.000	24.000	0,5
3 - 24.000 < X ≤ 26.000	24.000	26.000	0,3
4 - 26.000 < X ≤ 28.000	26.000	28.000	0,2
5 - 28.000 < X ≤ 30.000	28.000	30.000	0,1



**Allegato D - Tabella di merito A.A. 2020/2021**

	<b>Lauree Triennali - D.M.270</b>	<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>	<b>CREDITI RICHIESTI</b>	<b>MEDIA MINIMA</b>	
AT01	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	2018	123	25,5	
AT01	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	2019	60	25,5	
AT02	SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI	2018	120	26	
AT02	SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI	2019	63	26	
AT03	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI	2018	120	25	
AT03	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI	2019	54	25	
ET05	ECONOMIA AZIENDALE	2018	120	24,5	
ET05	ECONOMIA AZIENDALE	2019	60	24	
ET06	ECONOMIA E COMMERCIO	2018	120	24	
ET06	ECONOMIA E COMMERCIO	2019	60	24	
IT01	INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	2018	98	24,5	*
IT01	INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	2019	41	24	*
IT02	INGEGNERIA BIOMEDICA	2018	96	25,5	*
IT02	INGEGNERIA BIOMEDICA	2019	46	25	*
IT03	INGEGNERIA ELETTRONICA	2018	96	25	*
IT03	INGEGNERIA ELETTRONICA	2019	41	24,5	*
IT04	INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE	2018	98	25,5	*
IT04	INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE	2019	43	24,5	*
IT05	INGEGNERIA MECCANICA	2018	94	25	*
IT05	INGEGNERIA MECCANICA	2019	43	24	*
IT08	INGEGNERIA EDILE	2018	117	26	
IT08	INGEGNERIA EDILE	2019	51	24,5	
IT09	INGEGNERIA GESTIONALE	2018	98	25	*
IT09	INGEGNERIA GESTIONALE	2019	48	24	*
IT10	TECNICHE DELLA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	2018	117	26	
IT10	TECNICHE DELLA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	2019	54	23,5	
MT01	FISIOTERAPIA	2018	104	28,5	
MT01	FISIOTERAPIA	2019	42	28,5	
MT02	INFERMIERISTICA	2018	100	26,5	
MT02	INFERMIERISTICA	2019	40	26,5	
MT04	OSTETRICIA	2018	103	28	
MT05	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO	2018	94	28	
MT05	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO	2019	43	28	
MT07	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	2018	94	28	
MT07	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	2019	48	28	
MT08	EDUCAZIONE PROFESSIONALE	2018	99	28,5	
MT08	EDUCAZIONE PROFESSIONALE	2019	44	28,5	
MT09	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	2018	101	26,5	
MT09	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI	2019	40	26,5	



	LUOGHI DI LAVORO			
MT10	IGIENE DENTALE	2018	91	28
MT10	IGIENE DENTALE	2019	41	27
MT11	LOGOPEDIA	2018	101	28
MT11	LOGOPEDIA	2019	42	28
MT12	DIETISTICA	2018	98	28
MT13	ASSISTENZA SANITARIA	2018	101	28
ST01	SCIENZE BIOLOGICHE	2018	115	25
ST01	SCIENZE BIOLOGICHE	2019	53	25
ST03	SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE	2018	121	25,5
ST03	SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE	2019	58	25,5
	<b>Lauree Magistrali</b>			
AM01	SCIENZE AGRARIE E DEL TERRITORIO	2019	54	28
AM03	SCIENZE FORESTALI, DEI SUOLI E DEL PAESAGGIO	2019	54	28,5
AM04	FOOD AND BEVERAGE INNOVATION AND MANAGEMENT	2019	57	28
EM01	SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	2019	60	28
EM03	ECONOMIA E MANAGEMENT	2019	60	26,5
EM07	INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE	2019	60	27,5
EM09	MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO-SANITARI	2019	60	26,5
IM02	INGEGNERIA CIVILE	2019	51	28
IM03	INGEGNERIA EDILE	2019	57	27,5
IM07	INGEGNERIA GESTIONALE	2019	63	27
IM09	INGEGNERIA MECCANICA	2019	57	27,5
IM11	INGEGNERIA ELETTRONICA	2019	57	28,5
IM12	INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE	2019	60	28,5
IM13	BIOMEDICAL ENGINEERING	2019	57	28
IM14	ENVIRONMENTAL ENGINEERING	2019	51	27,5
MM03	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	2019	46	29
MM07	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI	2019	44	28
SM02	BIOLOGIA MARINA	2019	68	28
SM05	RISCHIO AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	2019	63	27,5
SM04	BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA	2019	64	28
	<b>Lauree Magistrali ciclo unico</b>			
IU01	INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	2016	222	26,5
IU01	INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	2017	180	26,5
IU01	INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	2018	117	26,5
IU01	INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	2019	60	27,5
MU01	MEDICINA E CHIRURGIA	2015	268	28,5
MU01	MEDICINA E CHIRURGIA	2016	188	28,5
MU01	MEDICINA E CHIRURGIA	2017	142	28,5
MU01	MEDICINA E CHIRURGIA	2018	92	28,5
MU01	MEDICINA E CHIRURGIA	2019	45	29
MU02	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	2015	252	28,5





MU02	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	2016	223	29
MU02	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	2017	160	28
MU02	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	2018	98	28
MU02	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	2019	50	28

\* per tali corsi di laurea di interesse nazionale è richiesto l'80% dei CFU, già calcolato nella tabella (cfr. art. 9.3.g del Regolamento)

LEGENDA

ANNO DI RIFERIMENTO = cfr. art. 9.3. f e g del Regolamento

CREDITI RICHIESTI = numero minimo di crediti conseguibili alla data del 10 agosto 2020

MEDIA MINIMA = media aritmetica minima richiesta per l'accesso al beneficio